

CITTA' DI AVERSA

Capitolato d'appalto

Recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani Città di Aversa

INDICE

ART.1- GENERALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2- DURATA DELL'APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI	3
ART.3 -AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART.4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	5
ART.5 -CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ	6
ART.6 -ORARIO DI CONFERIMENTO	7
ART.7 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI	7
ART.8 -MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	7
ART.9 -CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	10
ART.10 -REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI AGGIUDICATARIO	10
10.1: -CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE PERSONALE E SOGGETTIVO	10
10.2: - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI NATURA E CARATTERE GENERALE	10
10.3: - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI QUALIFICAZIONE IN GARA	11
10.4: - CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI	11
ART.11 -PROTOCOLLO DI LEGALITÀ-IMPATTO CRIMINALE	11
ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA	12
ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA	13
ART.14 - STIPULA DEL CONTRATTO-DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONI DI CREDITO	15
ART.15 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO	15
ART.16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
ART.17 - REVISIONE DEI PREZZI	17
ART.18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART.19 - SICUREZZA SUL LAVORO	18
ART.20 -RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
ART.21 - VIGILANZA E CONTROLLO	18
ART.22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	18
ART.23 - PENALITÀ	19
ART.24 - SEDI E RECAPITI	20
ART.25 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO	20
ART.26 - CONTROVERSIE	20
ART.27 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	20
ART.28 - DISPOSIZIONI FINALI	20
ART.29 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE	21
ART.30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
ART.31 - INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	21
ART.32 - COPERTURA ASSICURATIVA	22

ART.1-GENERALITÀ ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Aversa deve provvedere all'individuazione di impianto autorizzato per il recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il presente Capitolato d'oneri definisce il complesso delle condizioni contrattuali inerenti l'appalto per l'affidamento del servizio di recupero di detta frazione di rifiuti in impianto autorizzato.

Le tipologie di rifiuto da conferire sono:

Frazione organica umida biodegradabile da cucine e mense proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Codice CER 20.01.08
Frazione organica biodegradabile vegetale da sfalci e potature proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Codice CER 20.02.01

Detti rifiuti saranno trasportati all'impianto individuato a cura e spese del Comune tramite il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, che è incaricato della raccolta differenziata delle diverse frazioni dei rifiuti urbani sull'intero territorio comunale con il sistema "porta a porta".

ART.2- DURATA DELL'APPALTO ED ULTERIORI AFFIDAMENTI

La durata dell'appalto è stabilita in dodici mesi (12 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il servizio può essere attivato prima della stipula del contratto con consegna anticipata, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio.

In tal caso la durata si intende decorrente dalla data di consegna/inizio del servizio.

Il servizio, nel caso sia attivato in pendenza della stipulazione del contratto, deve avere immediato inizio e l'Appaltatore per il suo svolgimento si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

In caso di mancata stipulazione del contratto l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

È vietato il rinnovo tacito.

È fatto salvo il diritto dell'Ente alla risoluzione e al recesso anticipato come stabilito negli articoli relativi.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento del servizio, il Comune si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 anno.

L'Appaltatore con la stipula del contratto si obbliga all'osservanza della determinazione che l'Ente adotterà in merito a suo insindacabile giudizio.

In ogni caso l'Appaltatore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante.

Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto.

L'affidamento sarà risolto di diritto con l'individuazione da parte dell'Ente d'Ambito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun

Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli artt. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità di esecuzione dell'opera) del C.C. in deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C. . L'Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro o soddisfacimento di altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del subentro del nuovo gestore del servizio.

All'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'Appaltatore, apposito verbale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, per la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, è ammesso l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della sua stipula.

Ai sensi dello stesso comma 8, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i successivi centottanta giorni.

Se la stipulazione del contratto non avverrà nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro venti giorni dall'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni saranno avviate le procedure di verifica di conformità a cura del Direttore dell'Esecuzione.

La verifica di conformità dovrà essere completata entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Ogni onere nascente dalla verifica di conformità è a carico dell'appaltatore.

A conclusione della verifica di conformità sarà rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione il certificato di verifica di conformità che, previa approvazione, sarà titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate via via sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

ART.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto per l'intero periodo contrattuale è di euro 1.266.930,72 (di cui € 0 per oneri della sicurezza ai sensi e per gli effetti del parere dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 103 del 27.06.2012 ed € 190.039,61 per costi stimati della manodopera), oltre IVA al 10%.

L'importo sopra indicato è stato calcolato facendo riferimento alle quantità raccolte negli anni precedenti.

Per effetto di quanto innanzi, orientativamente, le quantità per il servizio in argomento sono di seguito stimate:

Frazione organica umida biodegradabile da cucine e mense proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.	Codice CER 20.01.08	6.688,848 t/anno
Frazione organica biodegradabile vegetale da sfalci e potature da raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Codice CER 20.02.01	524,484 t/anno

Si ribadisce che le quantità di cui alla tabella precedente sono stimate e non vincolanti. Il servizio, pertanto, potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione secondo l'effettiva produzione delle utenze.

Per il mancato raggiungimento delle stesse l'Appaltatore non potrà accampare alcun ulteriore diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente.

L'importo totale da porre a base di gara e su cui dovrà essere espresso il ribasso è stato determinato applicando per il conferimento delle frazioni indicate i costi unitari che di seguito si indicano:

Codice CER 20.01.08	€ 180,00 a tonnellata
Codice CER 20.02.01	€ 120,00 a tonnellata

Detti costi si intendono comprensivi anche del trasporto ad eventuale successivo impianto di trattamento e del recupero e/o smaltimento di eventuali frazioni estranee (qualunque sia la quantità percentuale di queste ultime).

ART.4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Il Comune di Aversa provvederà al conferimento dei rifiuti oggetto del presente appalto mediante il Gestore del servizio di Igiene Urbana.

Il conferimento all'impianto, a pena risoluzione del contratto, dovrà essere assicurato dalle ore 06,30 alle 17,00 nei giorni feriali, sabato e prefestivi inclusi, salvo eventuali diverse modalità da concordarsi fra le parti e comprende l'onere della pesatura e ogni altro onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

L'Appaltatore aggiudicatario s'impegnerà ad organizzare il servizio di ricezione del materiale nella completa osservanza della normativa vigente in materia.

Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'Aggiudicatario possa esimersi dall'effettuazione dello stesso.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni, debitamente vidimato dal Comune, con l'indicazione dei pesi per ciascuna tipologia.

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla corrispondente copia del documento di trasporto.

Affinché non gravino sull'Ente costi aggiuntivi per il trasporto del materiale organico in argomento rispetto a quelli già previsti dal capitolato d'appalto e dal contratto dei servizi di igiene urbana per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, così come stabilito in questi ultimi atti sono a carico dello stesso Ente le spese di trasporto dei rifiuti in argomento all'impianto entro il raggio di 50 km dal centro del Comune. I maggiori oneri e le relative incombenze che dovessero derivare per il trasferimento oltre i 50 km saranno a carico dell'aggiudicatario, che in ogni caso dovrà disporre di un impianto autorizzato, secondo la normativa vigente, per il recupero e/o per la messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti oggetto della presente gara.

L'impianto dovrà essere dotato:

- di autorizzazione in corso di validità, rilasciata dalle autorità competenti, per l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti e/o messa in riserva per il successivo recupero dei rifiuti dalla quale si evinca l'elenco dei codici CER per i quali si è autorizzati;
- di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione organica tramite automezzi compattatori di qualsiasi dimensione, automezzi attrezzati con vasche, con cassoni scarrabili, con press-container, con piani mobili, etc.;
- di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, con iscrizione attivata (**inizio attività**) da almeno un triennio per la specifica attività corrispondente a quella in appalto e recante il nulla-osta antimafia.

Nel periodo di valenza contrattuale L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'aggiudicatario e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto, l'Appaltatore si **obbliga a comunicare ad horas tale evenienza e ad indicare** al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dalle autorità competenti, con caratteristiche simili al proprio impianto, indicate in sede di offerta, dove dovrà essere conferita la frazione organica con onere a carico dell'appaltatore.

In caso di utilizzo di impianto alternativo per sopravvenuta difficoltà oggettiva ad accettare la frazione organica, l'aggiudicatario in uno alla comunicazione dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione:

- 1) il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'impianto alternativo;
- 2) la convenzione stipulata tra l'appaltatore ed il gestore dell'impianto alternativo, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianto alternativo a quello dell'appaltatore non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

L'Ente potrà sempre e comunque determinarsi nel senso di conferire la frazione organica presso gli impianti degli operatori economici che hanno partecipato alla gara secondo la graduatoria elaborata in sede di gara.

Eventuali maggiori costi di conferimento in impianto alternativo saranno addebitati all'aggiudicatario per le quantità che l'Ente dovrà conferire presso i predetti siti alternativi.

ART.5 - CARATTERE DEL SERVIZIO ED OBBLIGO DI CONTINUITÀ

Il servizio oggetto dell'appalto, come contemplato nel presente capitolato prestazionale, è da considerare ad ogni effetto **servizio pubblico essenziale** e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme che regolano l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, sia a livello nazionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.

ART.6 - ORARIO DI CONFERIMENTO

E' richiesto il seguente orario minimo: dalle 06,30 alle 17,00 nei giorni feriali, sabato e prefestivi inclusi. Eventuali variazioni di orario dovranno essere fissate e concordate fra le parti.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni altro onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

ART.7 - REQUISITI DEGLI IMPIANTI

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori.

ART.8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'aggiudicazione del servizio si perverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di seguito riportati, determinati congiuntamente alla Stazione Unica Appaltante in funzione dell'oggetto e delle caratteristiche del servizio.

DETERMINAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI SI PROCEDERA' ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	
COMPONENTE QUALITATIVA - PUNTI 30	
A – CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	
Disponibilità ad accogliere i rifiuti in argomento anche in ulteriori fasce orarie rispetto a quelle minime previste al precedente art. 6 del presente capitolato.	PUNTI 15
B – UBICAZIONE DELL'IMPIANTO	
Minore distanza dell'impianto dal centro del Comune di Aversa (Piazza Municipio).	PUNTI 10
C – CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE	
Elementi del ciclo produttivo e tecnologie adottate per l'attività di recupero dei rifiuti in argomento in grado di garantire il minor impatto possibile sulle matrici ambientali.	PUNTI 5
COMPONENTE QUANTITATIVA - PUNTI 70	
D - Ribasso percentuale unico sui prezzi unitari a base d'asta di cui al precedente art. 3 del presente capitolato.	PUNTI 70
TOTALE COMPLESSIVO PUNTI 100	

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 bis, del D.Lgs. 50/2016, all'offerta economica (componente quantitativa) potranno essere attribuiti al massimo 30/100 punti ed all'offerta tecnica (componente qualitativa) al massimo 70/100 punti.

Criteri di attribuzione dei coefficienti e calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo - compensatore e, quindi, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;

- n = numero degli elementi da valutare (in totale 4 di cui 3 di natura qualitativa e 1 di natura quantitativa);
- W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella suindicata tabella;
- V(a)_i = sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all'offerta (a) rispetto al requisito (i);
- Σn = sommatoria.

Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura quantitativa

D - Per la determinazione del coefficiente relativo all'elemento "D" della griglia, ribasso sull'importo complessivo a base di gara verrà applicata la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

dove:

V(a)_i = è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame, variabile da zero a uno;

R_i = è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} = è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante);

Determinazione dei coefficienti per gli elementi di natura qualitativa

Il criterio con il quale determinare il coefficiente per gli elementi di natura qualitativa sotto riportati, avverrà attraverso l'applicazione del metodo richiamato.

A – Caratteristiche organizzative del servizio - (punteggio massimo punti 15)

Sarà valutata la disponibilità ad accogliere i rifiuti in argomento anche in fasce orarie ed in giorni ulteriori rispetto a quelli minimi previsti al precedente art. 6 del presente capitolato.

B – Ubicazione impianto - (punteggio massimo punti 10)

Sarà valutata la minore distanza dell'impianto dal centro del Comune di Aversa (Piazza Municipio), considerato che:

- la maggiore vicinanza degli impianti di destinazione dei rifiuti contribuisce a migliorare l'organizzazione anche della fase di raccolta degli stessi, in virtù della riduzione dei tempi necessari per trasportare all'impianto il materiale e del conseguente aumento dei tempi a disposizione dei mezzi per la fase di raccolta "porta a porta" nell'ambito del territorio comunale con notevoli possibilità di ottimizzazione di quest'ultima;
- la disponibilità di un impianto quanto più vicino possibile al Comune comporta, inoltre, oggettivi vantaggi per l'ambiente in virtù delle conseguenti riduzioni dei consumi di carburante e delle emissioni in atmosfera dei mezzi di trasporto.

C – Caratteristiche Impiantistiche (punteggio massimo punti 5)

Saranno valutati gli elementi del ciclo produttivo e le tecnologie adottate per l'attività di recupero dei rifiuti in argomento in grado di garantire il minor impatto possibile sulle matrici ambientali.

Per quanto attiene i coefficienti V(a)_i, questi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari i quali attribuiranno per ogni elemento o sub/elemento di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali secondo la scala che segue:

OTTIMO	da 0,81 a 1,00	La valutazione è enormemente favorevole
DISTINTO	da 0,61 a 0,80	La valutazione è fortemente favorevole
BUONO	da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
DISCRETO	da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
SUFFICIENTE	da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
INSUFFICIENTE	da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
NON VALUTABILE	0,00	La valutazione è nulla

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad "1" la media più alta, relativa al criterio/sub criterio in esame e, proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate con la seguente formula:

$$V(a)_i = \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun criterio/sub criterio (i);

P_i è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il criterio/sub criterio;

P_{max} è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il criterio/sub criterio.

Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale, arrotondando quest'ultima all'unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.

Il punteggio massimo relativo al singolo "criterio/sub criterio qualitativo" sarà assegnato al concorrente cui è stato attribuito il coefficiente "1"; agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al criterio/sub criterio.

Il punteggio relativo ai "CRITERI QUALITATIVI" per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i criteri/sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni "criterio/sub criterio qualitativo" determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato, e lo stesso elemento non presentato non sarà oggetto di valutazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e quanto altro occorrente, da presentare a cura delle ditte concorrenti, sono specificate nel presente capitolato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione della stessa offerta, il Comune non assume verso questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti, inerenti l'affidamento in questione e ad essi necessari, avranno conseguito la piena efficacia giuridica.

ART.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte del soggetto Aggiudicatario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari, di tutte le condizioni che lo regolano e di tutte le circostanze che possono influire circa la convenienza di assumere lo stesso sulla base del ribasso offerto.

Il ribasso si intende offerto dall'Aggiudicatario sulla scorta delle proprie convenienze ed a seguito dei propri calcoli economici e, pertanto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto sono regolati dai principi generali in materia di gara d'appalto, dalle norme del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal testo vigente del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.207/2010, dalla Legge Regionale n. 3/2007 e s.m.i., dal Regolamento n. 7/2010 di attuazione della legge Regionale n. 3/07 (approvato con DPGRC n.58 del 24/03/10) dai regolamenti comunali e dalle normative di settore, nonché dai R.D. 2440/23 e 827/24 in quanto applicabili, dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'onere, e in tutta la documentazione di gara e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

ART.10 - REQUISITI DEI CONCORRENTI E OBBLIGHI AGGIUDICATARIO

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016.

Rappresenta condizione imprescindibile la disponibilità al conferimento dei rifiuti nell'impianto per l'intero periodo di validità del contratto ed il relativo conferimento all'impianto di trattamento finale.

L'Operatore concorrente per la partecipazione alla procedura aperta di affidamento dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

10.1 - REQUISITI DI NATURA E CARATTERE PERSONALE E SOGGETTIVO

- autorizzazione provinciale e/o regionale dell'impianto prevista dal D.Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
- idonea iscrizione alla C.C.I.A.A. per la gestione del servizio di cui al presente capitolato con iscrizione attivata (inizio attività) da almeno un triennio;
- certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme UNI CEI ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001.

10.2 - REQUISITI DI NATURA E CARATTERE GENERALE

- non essere nelle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 383/2001 e s.m.i. relativamente ai piani di emersione;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- indicazione anche delle varie posizioni previdenziali ed assicurative;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di regolarità fiscale.

10.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA – CAPACITÀ TECNICA

- adeguata capacità e solidità finanziaria con produzione di almeno due referenze (emesse o da istituti bancari o da intermediari finanziari), con firma autenticata nelle forme di legge, attestanti la solvibilità e la solidità finanziaria ed economica;
- un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a quello annuo di € 1.266.930,72 posto a base d'asta, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

10.4 - CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE ED OBBLIGHI COMPLEMENTARI

- obbligo di accettazione del protocollo di legalità;
- obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;
- obbligo di sostituzione, con onere a proprio carico, dell'impianto/piattaforma qualora la propria, per sopravvenute difficoltà, non sia in grado di accettare le frazioni organiche da conferire.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n.445/2000.

Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

- disponibilità alla ricezione delle frazioni in argomento anche in ulteriori fasce orarie rispetto a quelle minime previste al precedente art. 6 del presente capitolato;
- le caratteristiche dell'impianto e la capacità quotidiana di ricezione/trattamento in tonnellate per i CER previsti, nonché la sua esatta ubicazione/localizzazione.

L'appaltatore dovrà, altresì:

1. costituire il deposito cauzionale definitivo nella misura dovuta, con le stesse forme, norme e modalità previste per il deposito provvisorio e di cui agli articoli specifici che seguono;
2. versare le spese di bollo e registrazione del contratto nella misura dovuta;
3. predisporre tutti gli atti necessari alla stipula del contratto di servizio;
4. sottoscrivere il documento contrattuale.

ART.11 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - TRACCIABILITÀ

L'Amministrazione Comunale di Aversa ha sottoscritto, in data 24/01/2008, il Protocollo di Legalità con L'Ufficio Territoriale di Governo-Prefettura di Caserta.

In relazione a tanto l'Ente prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e sub contratti, acquisirà dalla Prefettura di Caserta o da quella competente per territorio, per Appaltatore con sede legale al di fuori della Provincia, le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/98; resta a carico dei soggetti interessati l'onere di fornire, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 del D. Lgs. n.490/1994.

I soggetti partecipanti saranno obbligati a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, il servizio, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni e ad accettare esplicitamente tutte le clausole nascenti dal citato protocollo di legalità, clausole che saranno inserite anche in sede di stipula del contratto o sub contratto.

Gli operatori interessati saranno, altresì, soggetti, ai sensi dell'art.3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010 n.136 e s. m. i. ad utilizzare uno o più conti correnti bancario postali, dedicati alla commessa pubblica anche non in via esclusiva.

In relazione a tanto l'Appaltatore che resterà aggiudicatario del servizio ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/dei conti correnti di cui innanzi o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Nello stesso termine precedente (sette giorni), l'operatore ha l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni modifica ai dati trasmessi deve essere tempestivamente comunicata.

L'Amministrazione Comunale di Aversa ha aderito, inoltre, alla Stazione Unica Appaltante, detta "S.U.A", a cui sarà delegata tutta la procedura di gara come previsto nell'adesione e nella relativa convenzione e, pertanto, gli operatori interessati saranno obbligati ad accettare eventuali ulteriori clausole relative al funzionamento della stessa.

ART.12 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'operatore economico interessato a presentare offerta deve corredare la stessa con una garanzia, pari al 2 % (due per cento) del prezzo indicato nel bando, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

Le modalità e le condizioni della garanzia provvisoria sono tutte quelle contenute nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art.54 della L.R. 3/2007 e loro s.m.i..

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto.

La cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al momento del giorno di deposito. In tal caso i concorrenti dovranno depositare i contanti o i titoli presso la Tesoreria del Committente, previa prenotazione di deposito presso l'Ufficio di Ragioneria - Servizio Tesoreria che rilascerà un certificato di deposito provvisorio da allegare in originale ai documenti di partecipazione.

Le cauzioni costituite in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno essere accompagnate da una dichiarazione, resa o da un istituto bancario o da una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario, di impegno al rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva prevista all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e art. 54 comma 6 L.R. 3/07.

La cauzione provvisoria può essere costituita, sempre a scelta del concorrente, anche mediante garanzia fideiussoria che può essere rilasciata solo da:

- Istituto bancario;
- Società Assicurativa
- Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione a garanzia della cauzione provvisoria dovrà contenere l'esplicito impegno da parte del Garante:

- nei confronti del Contraente, al rilascio della garanzia fideiussoria per la costituzione della cauzione definitiva prevista all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed all'art.54 comma 6, L.R. 3/07, qualora lo stesso risulti aggiudicatario della gara. In tale caso la cauzione provvisoria si estingue ad ogni effetto al momento della sottoscrizione del contratto;

- al pagamento dell'importo dovuto dal Contraente, per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti la partecipazione alla gara, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, mediante versamento alla Tesoreria del Committente;
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile;
- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile.

LE FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRANNO AVERE UNA VALIDITÀ MINIMA DI 180 GIORNI a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la polizza a garanzia dell'offerta dovrà, altresì, contenere la dichiarazione, da parte del Garante, al rinnovo, a semplice richiesta della stazione appaltante, della validità della garanzia per ulteriori 60 GIORNI nel caso in cui alla scadenza del periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La validità cesserà con la comunicazione di aggiudicazione e, comunque, entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione della gara.

Nel solo caso di costituzione della cauzione in contanti o in titoli, gli stessi saranno svincolati entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità, rilasciata, da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui la Stazione appaltante comunica l'aggiudicazione e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato e dal contratto, l'Appaltatore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto e/o nel termine che sarà comunicato dall'Ente, apposita cauzione definitiva in rapporto a tutta la durata del servizio in uno dei modi previsti dall'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art.54 della L.R. 03/2007 e loro s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto.

La cauzione definitiva può essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente aggiudicatario nascenti dal Capitolato speciale e prestazionale e dagli atti di gara;
- di impegnarsi al pagamento dell'importo dovuto dal contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante mediante versamento alla Tesoreria Comunale;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di considerare valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale del Contraente nei confronti della Stazione appaltante;
- di considerare inefficace, nei confronti della Stazione appaltante, l'omesso pagamento dei premi da parte del Contraente.

L'importo della garanzia, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e della serie UNI EN ISO 14001.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Non sono previste anticipazioni.

Resta all'Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all'appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che l'appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia nei termini indicati dal Committente determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva con decorrenza dalla data di costituzione della stessa, dovrà permanere fino a mesi sei successivi alla scadenza del servizio e sarà svincolata, liquidata e saldata ogni pendenza con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Qualora sia prorogata la validità del servizio, l'efficacia della cauzione definitiva dovrà essere protratta per l'intero periodo di proroga e permanere oltre la scadenza secondo le modalità del comma precedente.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, la cauzione definitiva sarà incamerata per intero, con riserva di richiedere i maggiori danni.

L'importo del deposito cauzionale definitivo dovrà essere adeguato ogni qualvolta il canone variasse più del 5% rispetto a quello di riferimento della cauzione esistente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Qualora l'Aggiudicatario venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell'Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, la Stazione appaltante incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

ART.14 – STIPULA DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONI DI CREDITO

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nell'ora e nel giorno che saranno comunicati dal Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della gara incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applica la normativa vigente.

L'Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dall'Ente che si riserva la facoltà di accettarla sia globalmente che in parte. In relazione a tanto l'Appaltatore, prima della stipula dell'atto pubblico di cessione, è obbligato a comunicare all'Ente la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell'atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso.

Acquisito l'assenso l'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Ente per la definitiva presa d'atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non ancora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.

L'Ente ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l'accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà essere esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/ sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall'Appaltatore.

ART.15 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

ART.16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, l'Aggiudicatario avrà diritto all'importo risultante dall'applicazione del prezzo relativo allo specifico CER, decurtato del ribasso offerto, agli effettivi quantitativi conferiti.

L'Appaltatore entro il 10° giorno di ogni mese, a partire dal mese successivo anche non intero a quello di inizio del servizio, effettuerà il riepilogo delle quantità accettate nel mese di riferimento sulla scorta delle pesature in ingresso come indicate sul FIR ed emetterà la relativa fattura.

L'importo della fattura mensile sarà determinato dal prodotto delle quantità di rifiuti di natura organica e vegetale distinte per codice CER (20.01.08 - 20.02.01) pervenute all'impianto, come rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, moltiplicate per il prezzo di elenco di cui all'art.3 decurtato del ribasso percentuale offerto.

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, saranno redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

*"Comune di Aversa - C.F. 81000970616
Piazza Municipio - 81031 Aversa"*

e riporteranno il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art.3 - Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno effettuati i bonifici bancarie/o postali dei pagamenti maturati.

Il pagamento di ogni singola fattura mensile avrà luogo entro 60 giorni dalla fine del mese in cui viene emessa la stessa fattura.

La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione al protocollo generale dell'Ente ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - del D. Lgs 9/10/2002 n. 231 "Attuazione direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", si precisa che, decorso il termine concordato bilateralmente con la stipula del contratto, verranno corrisposti gli interessi moratori calcolati al saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5, comma 2, D. Lgs. 9/10/2002 n. 231) come pubblicati semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi delle disposizioni legislative in vigore l'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore solo previa acquisizione e/o visura telematica d'ufficio di DURC regolare per quest'ultimo e per conto del/i eventuale/i subappaltatore/i.

La richiesta di emissione del D.U.R.C., attestante il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, sarà avanzata d'ufficio entro i cinque giorni successivi alla data di acquisizione della fattura al Protocollo Generale.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ritorsioni, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e la ditta appaltatrice.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.

Non sono previste anticipazioni del canone contrattuale.

ART.17 - REVISIONE DEI PREZZI

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia null'altro da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART.18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto s'intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa.

Il contratto potrà essere risolto, in danno dell'impresa, con avviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- con la costituzione e/o l'entrata in funzione nel contesto provinciale e/o regionale e/o comunale degli Organismi comunque denominati previsti dalla legislazione in vigore così come già richiamato nel precedente art.2;
- mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
- sospensione del servizio superiore alle 48 ore senza giustificato motivo, esclusi i casi di forza maggiore;
- fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n.1493/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ovvero qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stessa stazione appaltante, di sub appaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- quando la ditta appaltatrice risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli istituti assicurativi, o colpevole di frodi;
- cessione del servizio in subappalto;
- cessione del contratto a terzi;
- quando la Ditta non sia più in possesso, anche parziale, dei requisiti tecnici, morali, professionali ed economici necessari allo svolgimento del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- per abituali negligenze o deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico – ambientali, sentito il parere di ogni e qualsiasi Organismo competente in materia igienico - ambientale;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti l'appalto;
- non rispondenza del servizio alle specifiche del contratto;
- per inadempienza alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del presente capitolato entro 15 giorni naturali dalla richiesta;
- per l'accumularsi di penali per un importo complessivo maggiore del 5% dell'importo

- contrattuale in un periodo massimo di mesi tre;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'Ente agir  ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

ART.19 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che, per il conferimento dei rifiuti, dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

In particolare l'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs.81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART.20 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore   responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore dovr  rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovr  adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinch  l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete, inoltre, all'Appaltatore ogni responsabilit  civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore sar , comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle propriet  ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualit  l'Appaltatore dovr  stipulare apposita appendice alla propria polizza aziendale di responsabilit  civile verso terzi (RCT). L'Appaltatore dovr , pertanto, fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilit  civile prima della stipula del contratto.

Ai sensi del D.Lgs.81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici.

L'Appaltatore dovr , quindi, rispettare quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo, e metterne copia a disposizione del Comune.

ART.21- VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attivit  oggetto dell'appalto.

ART.22- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore   tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnaler  l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso,

all'Ispettorato stesso, e si procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e dai necessari controlli sanitari.

ART.23 - PENALITÀ

In considerazione che trattasi di servizio pubblico essenziale, come da precedente articolo 5, il Comune in caso di inosservanza dell'obbligo di esecuzione del servizio affidato così come dettagliato nell'art.4 del presente capitolato, conferirà la frazione organica presso altro impianto.

Oltre ai costi diretti che saranno addebitati alla società affidataria, detto inadempimento sarà considerato grave e comporterà, per ogni giorno di mancato conferimento, l'applicazione della sanzione di € 3.000,00.

Ai fini della risoluzione contrattuale il raggiungimento del 5% del corrispettivo contrattuale si otterrà sommando le penali comminate per ciascun giorno di mancato conferimento.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna infrazione.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro un mese dalla prima contestazione.

Il ripetersi per tre volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 5% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che, comunque, andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva, pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito

nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART.24- SEDI E RECAPITI

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

ART.25- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, che deve essere comunicato per iscritto all'Ente.

Il Responsabile deve garantire, inoltre, la reperibilità continua (24h) almeno telefonica.

Il Responsabile nominato deve avere il potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART.26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste agli art. 206 e 208 del D. Lgs. 50/2016 sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di S. Maria C.V. con esclusione della competenza arbitrale.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell'art.26 del regolamento n.7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione, facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall'Ufficio di Conciliazione istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Napoli Nord.

A tal fine l'Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente il servizio presso la sede dei propri uffici.

In mancanza ogni comunicazione e/o notifica sarà depositata presso il Servizio Igiene Urbana a disposizione dell'Appaltatore.

Resta esplicitamente esclusa ogni composizione arbitrale.

ART.27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'amministrazione si riserva a suo insindacabile, giudizio senza che l'affidatario possa accampare alcuna pretesa, diritto o indennizzo o risarcimento, di risolvere anticipatamente il contratto con un preavviso di 10 giorni in caso di mutate condizioni economiche del mercato o in caso di mutate normative di settore.

L'affidamento sarà risolto di diritto con l'individuazione da parte dell'Ente d'Ambito, Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera c, della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale ed il conseguente affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

ART.28 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il Comune notificherà all'Impresa tutti gli atti ed altri provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.

Per quanto non previsto nel presente capitolato s'intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

ART.29 - APPROVAZIONE DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 – Condizioni generali di contratto – del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

ART.30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore sarà responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alla normativa vigente ed alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà, altresì, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

ART.31 – INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma1, 18, comma 2 e 19, del decreto legislativo 30.6.2003, n.196 e s.m.i., si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti;
- b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure di appalto;
- d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, salva l'eventuale individuazione, da parte dell'Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all'accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n.241/1990;
 - ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi;
- e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti;
- f) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aversa;
- g) il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Ambiente ed Igiene Urbana comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Aversa, Piazza Municipio n° 35, 81031 – tel. 081 5049176 – fax 081 8901201- pec: postacertificata@comuneaversa.it;
- h) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e principalmente: accedere ai dati personali forniti, chiedere nell'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento.

ART.32 – COPERTURA ASSICURATIVA

Come previsto dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**Il Dirigente
Ing. Raffaele Serpico**